CONSIDERAZIONI

SOPRA

LA STORIA DI SICILIA

DAI TEMPI NORMANNI SINO AI PRESENTI

Del Canonico Gregorio Regio Istoriografo e Regio Economo Ecclesiastico.

TOMO PRIMO.

PALERMO

DALLA REALE STAMPERIA

1805.

DRITTO
PUBBLICO ECCLESIASTICO
IN SICILIA
NEL SECOLO DECIMOSETTIMO

DEL

CANONICO GREGORIO

ESTRATTO

DAL LIBRO VII DELLE DI LUI CONSIDERAZIONI
SOPRA LA STORIA DI SICILIA

PUBBLICATO

E CORREDATO DI PROVE E DI ALCUNE ANNOTAZIONI

DALL' AVVOCATO

G. B. NICOLOSI BERRETTA.

PALERMO,
PRESSO LA REALE STAMPERIA
1826.

ESTRATTI DAL GIORNALE DI SCIENZE LETTERE ED ARTI
PER LA SICILIA N° XLI.

AVVERTIMENTO

Non essendosi sin oggi pubblicato il VII libro delle *Considerazioni sopra la storia di Sicilia* del can. Gregorio, di cui questo articolo forma la settima parte, ho creduto farlo di pubblica ragione prima di pubblicarsi l'intiero VII libro, per non defraudare il pubblico di un articolo tanto interessante, che forma parte del nostro dritto pubblico ecclesiastico attualmente in vigore.

Abbiamo differita la pubblicazione del succennato volume VII, non essendosi potuto compier finora il sufficiente numero degli associati per coprirne la spesa.

L' Editore.

DRITTO
PUBBLICO ECCLESIASTICO
IN SICILIA
NEL SECOLO DECIMOSETTIMO.

QUALITÀ DELLE CURIE ECCLESIASTICHE E DELLE REGIE GIURISDIZIONI: CONTESE INTORNO ALLA COMPETENZA E ALL'ESERCIZIO DELLE FACOLTÀ LEGAZIALI, E STABILE COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE DELLA MONARCHIA. STATO DELL'UFFICIO DEL CAPPELLANO MAGGIORE.

Ne' primi anni del regno di Filippo II, si ebbe un più ordinato e più compiuto sistema di dottrina e di dritto ecclesiastico. Il concilio di Trento, cui si era dato principio nell'anno 1545 sotto Paolo III, essendo stato per tant'anni or differito ed ora sollecitato, secondo le circostanze e i disegni, finalmente fu terminato e conchiuso in dicembre dell'anno 1563 sotto il pontefice Pio IV. Questo concilio, in cui si dee riconoscere una più ampia esposizione della dottrina cattolica, e sobria e chiara precisione nelle dottrine dogmatiche, e saggio zelo nelle provvidenze attinenti alla riforma del clero tutto, confermato solennemente dal romano pontefice, fu accettato massimamente per quello che appartiene a dogmi, da tutta la università de' cattolici.

Veramente non furono accolti con pari sommissione e riverenza i decreti intorno alla giurisdizione ecclesiastica, che fissò ed autorizzò quel concilio, e che

riguardavano oggetti civili, e interessavano la suprema autorità temporale de' principi. Da una parte essendo nel maggior numero italiani i vescovi e i teologi, che intervennero in quella veneranda assemblea, erano essi stati allevati nel dritto delle decretali, ed usi a sentir da vicino la potenza de' romani pontefici, i quali a norma di quel dritto aveano innalzata ed estesa l'autorità ecclesiastica, e stabilita la massima che qualunque giurisdizione esercitassero i vescovi, doveano tutta riconoscerla, e dipendere nell'amministrarla dal solo romano pontefice. Dall'altra parte eransi queste materie agitate e discosse fin da' tempi del concilio di Basilea; e dopo massimamente avendo presa consistenza e forza grandissima sin dal suo nascere la eresia di Lutero e degli altri novatori, i quali rivolti con terribili sforzi a discreditare la chiesa romana, principalmente attaccando l'origine e l'uso della giurisdizione e de' dritti de' ministri di quella. Fu mestieri a' dotti e zelanti teologi cattolici di svolgere più attentamente le antichità ecclesiastiche, fissare i principii dell'autorità e il progresso delle giurisdizioni, e già erano in quel tempo conosciuti i limiti delle due podestà, ed erane conosciuto il diverso fondamento e la non comune origine: nello stesso Concilio di Trento non pochi tra quei venerabili padri, e tra questi una volta il vescovo di Astorga, e l'arcivescovo di Palermo ambidue spagnuoli francamente annunziarono che il Signor nostro non avea data a' suoi ministri altr'autorità se non la pura e mera spirituale (1). Oltracciò non pochi decreti di quel concilio erano incompatibili con antichissime consuetudini di alcuni regni, nei quali per titoli ben fondati e per non interrotto possesso esercitavano i principi giurisdizione, ed aveano

(1) Pallavicino, storia del concilio di Trento, lib. 6 cap. 12, tom. 1, pag. 452, ediz. di Napoli 1757. Giannone stor. civile ec. lib. 33, cap. 3, tom. 2, pag. 282, ediz. del 1763; Palmira.

prerogative riconosciute anche in forza di concessioni lor fatte dalla sede apostolica.

Stavano le cose allora in tali termini, che l' accettazione del concilio era principalmente riputata necessaria per fissare la credenza de' dogmi, che gli eretici ostinatamente, e non senza un apparecchio di false dottrine attaccavano; e quei dogmi erano stati stabiliti e proposti con precisione tale e chiarezza e dignità, che annunziavano evidentemente la suprema ed infallibile autorità, che gli avea definiti. Ispirava parimenti quel concilio venerazione, e il comun desiderio accendeva di vederne presto eseguiti i decreti per le molte sue saggissime provvidenze, ordinate a rimettere la disciplina, e a ristabilire in tutta la decenza i prelati e 'l clero, la cui riforma da gran tempo aveano tutti i buoni desiderata e chiesta istantemente: nel tempo istesso i pontefici romani, che sollecitavano presso tutti i governi l'accettazione e la esecuzione del concilio, Pio IV, san Pio V, Gregorio XIII furono pastori, di cui andrà sempre lieta la chiesa, e conciliavano ad essi grandissima autorità da pertutto le loro qualità virtuosissime, degne veramente del grado eminente che occupavano; incorrotto costume, profondo sapere e zelo veramente apostolico; ed inoltre risuonava in quel tempo e con sensi di generale ammirazione e di gratitudine, ch'era commendata presso tutte le nazioni la sede apostolica per le sue generose e sollecite cure di opporsi agli Ottomani; ed essa istancabilmente confortava alla grande impresa i sovrani, e concertava e leghe ed armate; ed essa somministrava continui ed illimitati soccorsi; aggiungeasi che ciascun principe avea allora ne' suoi stati bisogno espresso del papa, l' imperadore per la guerra temuta vicina del Turco; il re di Francia per quella degli Ugonotti, e il re cattolico per gli tanti suoi disegni, e in quel tempo spezialmente per la ribellione del Belgio.

Adunque tutti i governi cattolici riconobbero senza contrasto alcuno la suprema autorità del concilio nelle definizioni dogmatiche, e ne' decreti attinenti alla competenza del clero; ma in quelli di disciplina, o a meglio dire di giurisdizione, iscorgendovi recato chiarissimamente pregiudizio alla podestà temporale, che i sovrani per dritto nativo ed indipendente dalla podestà ecclesiastica esercitavano; se fu ricevuta immantinente da' cattolici la dottrina del concilio, quei decreti, da principio temporeggiandosi in alcuni regni, furono sospesi, nè con espressa dichiarazione accettati o rigettati; altri governi li contrastarono in prima e rigettaronli in fine apertamente. Filippo II intendeva e studiavasi tener soddisfatto in apparenza il romano pontefice con destreggiare, e come meglio si potea contentarlo, protestando tutta la riverenza e rispetto alla santa sede; ma volea poi realmente conservare i suoi dritti, e facendosi assistere da' savii suoi e cauti consiglieri spagnuoli, varie arti e cautele indirettamente adoperava, perchè sebbene avesse ordinato ne' suoi dominii l'accettazion del concilio, restassero pure salve ed illese le sue preeminenze. In Ispagna ragunò innanzi a sè i vescovi e gli agenti di quel clero per deliberare e trovar modo come e con qual temperamento si dovessero eseguire i decreti tridentini. Essendo stato informato che nelle Fiandre i vescovi e i consigli e i magistrati regii aveano notato contenersi in quei decreti molte cose pregiudiziali non solo alla real sua podestà, ma agli antichi costumi e privilegi e consuetudini di quelle nazioni, ordinò di pubblicarsi il concilio, ma espressamente avvertì che la pubblicazione si permettesse con quelle clausule e condizioni e modificazioni, che il consiglio regio avea notato. Parimenti mandò in Napoli nel luglio del 1564, un ordine generale diretto a quel vicerè, cui dicea, che avendo egli accettato i decreti del concilio di Trento che aveagli il papa comunicati, volea che

nel regno di Napoli si pubblicassero, accettassero ed eseguissero: ma con un'altra lettera del giorno istesso avvertì il vicerè, che egli non intendea ciò non ostante di potersi derogare alla sua reale autorità: quindi gli ordinò di mandar nota segretissimamente di tutte le cose, che sarebbero notate in detti decreti come contrarie alle sue prerogative e al suo real dritto: preveniva in fine il vicerè di simular tutto, e spezialmente di non far saper nulla a Roma ch' ei teneva questo suo ordine.

Con lettera della stessa data cioè in luglio 1564, ordinò Filippo II al vicerè di Sicilia di accettare il concilio, e non vi aggiunse limitazione alcuna, sicuro del dritto e della disciplina di questo regno; il quale non dava esecuzione a' qualsivoglia ordine, rescritto o bolla senza il previo esame del regio consiglio. I ministri diputati a questo esame riferirono al vicerè che molti decreti del concilio tridentino offendevano la regia giurisdizione, tal era il capitolo XI della sessione XXIV, nel quale si concedea agli ordinarii in qualità di delegati del papa di poter giudicare le cause degli esenti che erano in Sicilia dipendenti dal tribunale della *Monarchia:* pregiudicava parimenti allo stesso tribunale il capitolo VI della sessione XXII che toglieva a' legati *a latere* la facoltà di accettare le appellazioni *via gravaminis;* le quali cause doveano trattarsi in Roma: onde ancor ne avvenia che i Siciliani sarebbero stati obbligati a litigare fuori del regno, contro l'antichissimo lor privilegio. Finalmente il capitolo III *de reformatione* sessione XXV opponeasi al supremo dritto del re di Sicilia, e al'a così detta *prammatica catalana*, dichiarando quel capitolo che niun magistrato secolare potesse impedire il giudice ecclesiastico di scomunicare qualunque persona. Il vicerè ne volle di tutto informare il monarca, ed ei mostrandosi ben soddisfatto delle difficoltà proposte, comandò che si promulgasse il suo

ordine dell'accettazione del concilio, aggiungendo espressamente che non si desse esecutoria alcuna a' decreti, che potessero offendere le preeminenze della Monarchia (1).

Questo procedere del re Filippo II, e una così fatta maniera di accettare il concilio, che ordinò nei suoi regni, non fissava nè guarentiva il sistema delle regie giurisdizioni, ma solamente lasciava intatto il dritto di reclamare, e di opporsi quando vi si volesse recar pregiudizio: in somma intendeasi agire secondo i casi particolari, e voleasi apportare il rimedio quando il male fosse accaduto senza darsi cura di prevenirlo. Or l'efficacia del rimedio dipendea spesso dalle circostanze, in cui poteasi forse mancar di forza o d'intelligenza a conoscere e ad estirpare l'abuso, dopo che erasi introdotto e stabilito, che se pure alcuna volta otteneasi che le contese per qualche tempo rimanessero sopite, non perciò si estingueano; e quindi in tempi più opportuni all'autorità ecclesiastica faceansi di nuovo risorgere con maggior pregiudizio della reale giurisdizione.

E in mezzo a tante agitazioni e contrasti per l'assoluta e piena esecuzione, che pretendeasi de' decreti tutti tridentini, nuove costernazioni vennero nel tempo istesso a disturbare i governi per la bolla, *In coena Domini*, che pubblicò s. Pio V nel 1568, di cui ne impose l'ubbidienza a tutti i cattolici sotto le più gravi pene di scomuniche e d'interdetti: in essa bolla non solo erano confermati quei decreti, ma davasi ancora nuova ed illimitata estensione alla podestà ecclesiastica. Ivi accordavansi dritti e giurisdizioni temporali a' vescovi, e si stabiliva l'immunità degli ecclesiastici assolutamente ed indipendentemente da qua-

(1) Di Blasi, storia de' viceré di Sicilia, tom. 2, pag. 203 e seg. ediz. di Palermo 1790; Pragmat. regni Siciliae, tom. 3, tit. 8, pragm. 7, pag. 66.

lunque privilegio ed autorità del principe, ed era minacciata la scomunica a tutti i magistrati ed ufficiali laici, che ne impedissero in qualunque maniera l' esercizio. Ivi scomunicavansi tutti i sovrani, i quali ne' loro stati avessero comandato nuove gabelle, dazii o altri tributi fuori de' casi loro permessi dalla legge, ovvero da una licenza speciale, che ne avessero ottenuta dalla sede apostolica. Altri simiglianti articoli erano ivi imposti che tutta mettevano l'autorità ecclesiastica fuori dello Stato, e fuori della potenza civile senz' alcuna subordinazione al principe, anzi subordinavano la stessa suprema temporale autorità del principe alla podestà ecclesiastica. Nel pubblicare la anzidetta bolla, s. Pio V dichiarò che tutto il mondo cristiano dovesse a quella ubbidire senz' altra pubblicazione che quella fatta in Roma; doveano i parochi in ogni anno nel giovedì santo leggerla al popolo in su de' pulpiti, e tenerne affissi gli esemplari nelle porte delle chiese e ne' confessionarii, e comandò che fosse quella bolla la norma della disciplina e delle coscienze non meno a' vescovi che a' penitenzieri e a' confessori.

A dire il vero, non ostanti sì forti e sì fulminanti dichiarazioni non ricevettero l'anzidetta bolla i principi cattolici, e lo stesso re Filippo II si oppose alla solenne pubblicazione di quella, in tutti i suoi dominii. Pervenuta la bolla in Sicilia, sebbene i vescovi, ubbidienti al papa, l'avessero fatta immantinenti promulgare ed affiggere, pure il marchese di Pescara non volle accordare il beneplacito viceregio e ne scrisse al monarca. Nel tempo istesso avea qui mandato il papa un nunzio apostolico, monsignor Odescalchi, con la facoltà di regolare il regno negli affari ecclesiastici a nome della santa sede, ed avendo il vicerè vietato che segli ubbidisse, i frati ch' erano allora soggetti a' loro generali residenti in Roma, ebbero da' medesimi ordine di non assolvere coloro che ri-

cusassero di accettare la bolla, e di ubbidire al nunzio Odescalchi. Ne fu esacerbato in modo speziale il re cattolico, e per mezzo del suo ambasciadore alte doglianze fece in Roma per avere il papa inviato in Sicilia un legato in pregiudizio manifesto della *Monarchia*, e per avere nella bolla *In coena domini* aggiunta la proibizione a' principi d'imporre nuovi dazii e gabelle a' popoli lor sudditi, con escomunicare chi ciò facesse senza eccettuare alcuno de' monarchi. Quantunque non se ne fosse indi ottenuto alcun effetto, nondimeno tennesi paga la corte di Madrid, e giudicò che avea con tante doglianze e proteste provveduto abbastanza per porre in salvo i suoi dritti e la reale sua dignità (1).

Con questo sistema, che seguendo la politica di Filippo II tennero costantemente i re austriaci di Spagna, di temporeggiar sempre e di andar lentamente, e quasi timidamente incontro alle continue e non indifferenti intraprese della corte di Roma, i governi e i vicerè, non diretti da espresse sovrane istruzioni, procedevano con assai circospezione, ch'è quanto a dire debolmente; ed erano più presto in uno stato ordinario di contrasto e di lotta con la podestà ecclesiastica, avverso la quale non osavano esercitare una superiore autorità. Se il governo di Sicilia non avea accettata la bolla *In coena domini*, nè mai pubblicata, tuttavoltà non impediva che in ogni anno i vescovi e i parochi non la pubblicassero: ed imponendola a' fedeli come regola certa e suprema di morale e di dritto, aggiungendovi insieme la gravissima autorità de' decreti tridentini, venivasi quindi a stabi-

(1) Muratori Annal. d'Italia ann. 1569, pag. 462. Blasi l. c. pag. 244 e 245. In Sicilia con solenne editto del re, fu nel 1768 proibito a' vescovi di promulgare, o affiggere la bolla *In coena domini*, e in Roma papa Clemente XIV non la pubblicò mai più.

lire e ad accreditare una pubblica istruzione di opinioni religiose, contrarie ai dritti e alle intenzioni del governo. Egli era naturale che gli ecclesiastici ne' libri, nelle scuole, nel regolar le coscienze non adottassero altre massime: e si aggiunse allora a fortificarle e a dilatarle una scuola teologica di dottrine morali formata in quel tempo in Palermo e sparsasi per tutta la Sicilia e altrove, fondata dal p. Diana nato in Palermo nel 1585, e morto in Roma nel 1668, uomo di severo costume, di studio indefesso, e d' ingegno adatto e pronto a specificare e a suddividere per tutti i casi possibili le umane azioni, e a qualificarne la moralità in ordine e a norma delle leggi, ch' egli di ordinario ripetea dalle decretali, dalle bolle e spezialmente da quella *In coena domini*. Ebbe questa scuola principalmente disegno di stabilire al senso di essa bolla un sistema di dottrine, per cui lo stato ecclesiastico era assolutamente separato e tratto fuori dello stato civile, come un corpo ed una società distinta in tutto e indipendente; così che tutti gli ecclesiastici e i laici stessi, che agli ecclesiastici appartenevano, non doveano riconoscere la suprema autorità della potenza civile. Di più questa scuola si diresse apertamente a sottoporre alla estimazione morale ed alla imputabilità teologica, fondata sul dritto novello, i più grandi oggetti della costituzione politica siciliana, trattando della podestà legislativa de' sovrani di Sicilia, delle facoltà de' nostri parlamenti, de' nostri donativi e delle imposizioni pubbliche, e ne trattava non già come di cose di cui dovea giudicarsi a norma delle leggi politiche, ma come di casi *morali e di coscienza*, soggetti alle decisioni delle bolle e delle decretali. Fu quindi composto ed insegnato un corpo di teologia, diretto apertamente ad attaccare alla scoverta le leggi e gli statuti del dritto siciliano; e le dottrine inculcate pubblicamente da questa scuola furono » *che una legge del principe non può obbliga-*

re gli ecclesiastici, i quali sono esenti dalla di lui podestà: onde la prammatica di Sicilia di negare l'immunità a' cherici di una certa condizione, era di niun vigore, perchè sopra i chierici non ha alcun dritto la podestà laicale: aggiungeasi di non doversi tenere in alcun conto gli ordini e le lettere del re cattolico intorno all' immunità ecclesiastica, appartenendo solamente all' oracolo del romano pontefice il definire i limiti della giurisdizione tra i laici ed ecclesiastici, e non potendo alcuna cosa operare la legge laicale in ordine alla immunità ecclesiastica (1). Nè temeasi di insegnare *essere contro il concilio tridentino la così detta prammatica catalana, pubblicata dal re Alfonzo in Sicilia, nella quale era proibito a' vescovi di procedere alle censure contro gli ufficiali regii, anzi potendo i vescovi scomunicare i re e gli stessi imperatori* (2) ». Queste dottrine imposte ed autorizzate dal terrore delle scomuniche e censure erano insieme accreditate dal pregio e dalla stima in cui i grandi, i magistrati e gli stessi vicerè teneano il padre Diana, il cui consiglio e parere nelle più gravi occorrenze adoperavano; ed egli il Diana e i suoi seguaci

(1) Non obstat in Sicilia (pragm. prima tit. 7), ex qua morte plectuntur etiam qui semel viatores in via publica spoliassent; nam lex laicalis nil operari potest in ordine ad privilegium immunitatis. » Literis regis catholici opponimus oraculum summi pontificis, qui est caput ecclesiae catholicae, ad quam spectat declarare canones et concilia, praesertim quod in dubiis de jurisdictione inter laicum et ecclesiasticum hujus est definire ». Est contra libertatem ecclesiasticam pragmatica sicula etc. etc. quia dirigitur ad clericos, qui a potestate laicali exempti sunt' Diana Summa tit. Immunitas ecclesiastica quo ad delicta pag. 399, et ibid. pag. 377 et 410.

(2) Balbus bene reprobat pragmaticam siculam nuncupatam la *Catalana*, in qua habetur quod episcopi non procedant ad censuras contra officiales regios, rege vel prorege inconsulto: nam imo episcopi excommunicare possunt ipsos reges et imperatores. Diana loc. cit. tit. Princeps quoad acclesiasticos num. 5, pag 730 ediz. di Venez. 1656.

pieni di fidanza e sicuri affrontavano i giureconsulti siciliani più famosi di quel tempo (1).

Fu innanzi a tutti attaccato spezialmente il Cutelli, di cui sforzossi con ogni industria di trionfare quella scuola, e ne riportò di fatto solenne e compiuto trionfo, quando la sacra congregazione ne proibì le opere. Avea il Cutelli pubblicati più trattati di questo argomento: il *Patrocinio della regia giurisdizione; Dell' antica e moderna immunità e libertà della chiesa;* e in molti luoghi del suo codice aveva aggiunte annotazioni e dissertazioni *intorno a' limiti e alla competenza della giurisdizione degli inquisitori e de' vescovi.* I principii ch' egli adottò nel trattarne, erano i più sani e i più solidi, secondo i quali riconobbe ed espose la origine e 'l fondamento e i limiti della podestà ecclesiastica e le vere cagioni del progresso di quella e degli abusi: avea soprattutto piena la mente delle massime del pio e dotto Gersone (2). Ei può comprendersi chiaramente dalle dottrine e da' lumi d' ingegno sparsi dal Cutelli in tante sue opere, ch' ei seppe con uno spirito saggio, diritto ed imparziale riconoscere che sin da quando la religione cristiana divenne la religione dello stato, e la dignità vescovile formò una grande autorità nelle diocesi, fu conveniente e giovevole all' ordine pubblico e al buon governo de' sudditi che i principi accordassero dritti e giurisdizioni temporali a' vescovi, costituendoli come magistrature civili con la dipendenza dalla podestà regia, senza però che fosse bisogno di fortificare quei dritti temporali con l' esercizio delle facoltà spirituali, e senza confondere la provenienza degli uni e delle altre dalla podestà ponteficale. Tuttavolta, sebbene concepisse ed esponesse chiarissimamente il Cutelli la estensione e l' applicazione de' principii della più sa-

(1) Vide Mongitore hic in biblioth. tom. 1, pag. 45.
(2) Cutelli codex sicul. pag. 144 et seq., pag. 361 et alibi.

na giurisprudenza all' esercizio de' rispettivi dritti dell' una e dell' altra autorità, non lasciava poi di governarsi con una qualche indulgenza, e quasi con certo rispetto alle contrarie dominanti opinioni del tempo: che se alcuna volta ci si annunziò con precisione e fermezza, che i suoi nemici chiamavano *audacia*, in altri tempi si contentava di accennarne i principii, e disputava insieme intorno al proposto argomento, allegando le ragioni dell' una e dell' altra parte, e mostrandosi incerto e dubbioso de' sistemi e delle conseguenze; sino più volte il Cutelli non isdegnò di ragionare di queste materie, citando la bolla *In coena domini* come un principio di dimostrare lu dritto ecclesiastico; nè osò combatterne l' autorità apertamente, nè attaccarla giammai, non giovandosi della ragione che non era stata quella accettata dal governo, nè pubblicata (1).

Or se il Cutelli uomo di acre e libero giudizio, e che sapea con franca e sicura mano argomenti gravissimi trattare, nel pubblicar il suo parere intorno alla competenza e a' dritti della podestà ecclesiastica procedea ritenuto e guardigno, e quasi dubitando e disputando per l' una e per l' altra parte ne ragionava alcuna volta; egli si può argomentare che altri giureconsulti in Sicilia, comechè per avventura istruiti, con maggior dubbiezza e più timidamente queste materie trattassero, ed altri di buona fede persuasi adottassero le novelle dottrine del tempo; molto più che i giureconsulti tutti forensi di ogni nazione erano allora più dotti e più pratici delle decretali che delle leggi civili; i nostri poi trascuravano affatto, e forse non pochi di quelli ignoravano *il libro delle costituzioni*, ossia il più antico e venerabile codice della legislazione siciliana, nel quale erano comprese le leggi stabilite da' re normanni e fissati i principii, alla cui norma

(1) Idem loc. cit. pag. 143 num. 3, pag. 457 num. 9 et 13.

dovea giudicarsi nel regno, della competenza del foro episcopale. All' incontro i teologi signoreggiando in quel tempo le coscienze, le famiglie e le scuole, inculcavano, predicavano, insegnavano la dipendenza assoluta dell' autorità ecclesiastica, onde venne formandosi e consolidandosi la credenza pubblica, che fosse quella la dottrina cattolica. In questo stato di cose il governo di Sicilia, per espresse istruzioni della real corte, dovendosi governare con una certa circospezione e riguardo e indulgenza, era spesso obbligato dalle circostanze a tollerare o a dissimulare gli eccessi e gli abusi. Intanto le curie ecclesiastiche esercitavano sicuramente ogni maniera di giurisdizione, e i tribunali non eccitati, nè protetti dal governo, e sopraffatti dal novello stato e dalla forza delle opinioni pubbliche, vedeano con indifferenza oscurarsi e cadere la disciplina dell' antichissimo dritto ecclesiastico siciliano: lo stesso fisco, non che timido sempre e ritenuto, ma di ordinario ignudo affatto d' intelligenza, si applaudiva di aver soddisfatto pienamente a tutti i suoi obblighi e spiegato il suo zelo tutto, quando potea mantenere salvi ed illesi i soli regii dritti di *patronato e della legazia*, e non era poi sollecito, nè travagliavasi punto di altre bolle o rescritti stranieri, contrarii assolutamente alle massime e alla disciplina del dritto siciliano. Fu nel 1632 veduta girare liberamente nel regno una lettera circolare della sagra congregazione diretta a' vescovi di Sicilia, e in quella, a' condannare una opinione del Cutelli, era prescritto, che i laici familiari de' vescovi eziandio ne' delitti comuni, e non commessi *in officio* dovessero godere dell' immunità ecclesiastica (1).

Per le quali cagioni tutte non dee recar maraviglia che in Sicilia le curie episcopali e secolari in quest' e-

(1) Diana loc. cit. tit. Immunitas ecclesiastica, p. 452, num. 19.

poca ammettessero il dritto delle decretali e delle bolle come di dritto comune e ricevuto, e senza quelle limitazioni, che aveano prescritte le costituzioni normanne, ed eransi mantenute in vigore sino a' tempi di Martino e di Alfonzo. Egli è certo che i vescovi siciliani del secolo decimosettimo, persuasi che fosse di dritto divino la immunità ecclesiastica, pretesero sempre di sostenere e di osservare i privilegi e la indipendenza dell' immunità ecclesiastica in tutta l' estensione, per li luoghi, beni e persone siccome aveanla dichiarata le decretali, e l' autorizzavano ed estendevano poi di continuo le bolle e i decreti, che alla giornata emanavansi. Primieramente intorno all' immunità dei luoghi sacri, ossia al dritto dell' asilo, era accettata ed osservata in Sicilia come legge universale, e che derogava ad ogni altro dritto la bolla di Gregorio XIV del 1591; la quale fu espressamente inculcata a' vescovi di Sicilia dalla sede apostolica ne 1605 (1). Il governo, per tutta quest' epoca, non vi oppose mai alcuna limitazione (2); e quindi il dritto dell' asilo moltiplicato all' eccesso, rendeva colla speranza dell' impunità frequenti i delitti, impediva il corso della giustizia ed arrestava il braccio dell' autorità.

In riguardo all' immunità reale de' beni ecclesiastici, cioè all' esenzione assoluta de' tributi e delle imposizioni pubbliche, i beni tutti di qualsivoglia natura furono soggetti alle curie ecclesiastiche, e si dimenticarono le limitazioni normanne. La innovazione avea avuto incominciamento sotto Carlo V; ma in questa epoca ebbe assai più solenne ed estesa applicazione. Sin dal tempo di quell' imperatore fu posto in tutta dimenticanza il sistema del dritto siciliano, che i beni delle prelature di regia fondazione erano stati dal re Rug-

(1) Idem loc. cit. tit. Immunitas ecclesiastica quoad delicta, pag. 436, num. 18, ediz. di Venezia; 1656.

(2) Fu nel 1750 che questa bolla fu riconosciuta la prima volta dal fisco, ed esecutoriata con limitazioni sostanziali.

gieri sottoposti al servizio militare, e che ne aveano sempre chiesta la prestazione i re successori: i prelati poi si sottoposero a pagare i donativi come un peso equivalente al servizio che più non prestarono. Adunque i beni delle prelature regie, oltre l'obbligo inerente in qualità di un fondo e di una proprietà soggetta a' pesi dello stato, ne aveano uno speciale in qualità di beni feudali. La dottrina delle decretali, e massimamente un canone del concilio lateranense sotto Leon X, costernò i prelati siciliani, i quali nel 1537 cominciarono a protestarsi ne' parlamenti, ch'essi senza un'espressa licenza della sede apostolica non poteano concorrere al pagamento de' donativi. Adunque sin d'allora fu introdotto di chiedere questa licenza (1). Molto più da' tempi di Filippo II, e dopo i decreti tridentini, e dopo la bolla *in cœna domini*, fu creduto assolutamente necessario l'anzidetto permesso. Chiedeasi questo in ogni parlamento, ed accordavasi dalla s. sede per questa volta sola, e per il solo caso richiesto: la formola di tale bolla fu quella d'ordinario che spedì Gregorio XV nel 1621, la quale era prima diretta al re cattolico; ma da Urbano VIII in poi fu trasmessa all'arcivescovo di Palermo a dirittura in qualità di capo del braccio ecclesiastico (2). Molto più nelle imposizioni, che voleansi dagli ecclesiastici tutti o per gabelle o per tasse, credeasi necessario che a poterveli obbligare si dovesse ottenere l'anticipato lor consenso, e la espressa licenza della sede apostolica: così praticò la città di Palermo quando impose le così dette *nuove gabelle* nel 1648. Ed oltracciò i teologi siciliani indulgentissimi commu-

(1) Vedete il libro 6, cap. ... di quest' opera.

(2) Rocc. Pirr. Sicil. sacr. tom. I, *de elect. præsul. Sicilient.* pag. CXIV e CXV. Per espresso regio divieto dal 1782 non si dimanda più questa bolla, nè fassi più protesta dal braccio ecclesiastico.

nicavano ed estendevano l'immunità e la esenzione di pagare i pesi pubblici anche a quei laici, che appartenessero agli ecclesiastici, cioè a' figli de' chierici, alle pinzocchere, a' cavalieri di alcuni ordini religiosi, e sino alle lor vedove, a' fattori, a' coloni, a' fittajuoli, e sino agli operai de' fondi e beni ecclesiastici (1).

Con la stessa misura d'illimitata libertà moltiplicavasi l'immunità personale, e se ne comunicavano i privilegi a' laici tutti, i quali avessero una qualunque relazione agli ecclesiastici, e doveano esser tutti soggetti a' giudici e alla podestà ecclesiastica. Tanto è vero che erasi allora dimenticata affatto la legislazione normanna confermata sempre da' re successori, la quale sottoponea i laici alle curie ecclesiastiche nel solo caso di adulterio; che se fossevi intervenuta violenza, di questa dovea giudicare il magistrato regio. I sistemi ricevuti dai teologi in quest'epoca nelle scuole nelle curie episcopali in Sicilia erano che dovessero godere il privilegio del foro i chierici conjugati, le loro mogli anche dopo la morte di quelli, purchè si rimanessero in vedovanza, i figli legittimi anche nati prima del chiericato, i servi e gli schiavi degli ecclesiastici, e i laici familiari de' vescovi e moltissimi altri di simil fatta: questa immunità era alcuna volta riconosciuta dal governo, e quella per gli familiari laici de' vescovi confermarono espressamente ad istanza del vescovo di Girgenti i vicerè degli anni 1567 e 1608 (2). Potrà finalmente comprendersi l'amplissima estensione del foro, e la suprema ed irrepugnabile autorità delle curie ecclesiastiche da un fatto solo avvenuto in Palermo sul finire del secolo XVII: avea l'arcivescovo di questa metropoli, monsignor Palafox, nel-

(1) Diana loc. cit. tit. *gabellas solvere*, pag. 381 e 382.
(2) Idem loc. cit. tit. *Immunitas ecclesiastica*, pag. 455, num. 19, pag. 482 et seq.

l'anno 1680 sottoposto i conventi e le chiese di alcuni frati la seconda volta all'interdetto, malgrado che avesse il primo annullato con sentenza il tribunale della *Monarchia*. Il vicerè conte di Santostefano, dopo avere inteso il parere della giunta de' presidenti e del consultore, ordinò all'arcivescovo ostinatosi a non rivocar l'interdetto, perchè si allontanasse dalla residenza della sua cattedrale, e si ritirasse in Termini, terra della sua diocesi. Eseguì l'ordine il Palafox; ma se ne dolse a papa Innocenzo XI, da cui ne fu delegato l'esame in Roma alla congregazione delle immunità. Dichiarò questa che il vicerè e i ministri regii erano incorsi nelle censure imposte dalla bolla *in cœna Domini*, non ostante che i teologi e i consigli di Spagna e lo stesso re Carlo II ripugnassero apertamente e per lungo tempo a riconoscere reo il vicerè; e sebbene a placare il santo Pontefice s'interponessero i più umili ufficii, pure fu bisogno in fine per espresso comando del re cattolico, che il vicerè si facesse assolvere privatamente dall'arcivescovo, e i ministri pubblicamente nella cattedrale (1).

Se con tanta e sì abbandonata licenza si governarono le curie ecclesiastiche in Sicilia per tutto il tempo de' re austriaci, e caddero allora in assoluta dimenticanza gli statuti e l'antica disciplina della nostra costituzione intorno agli oggetti di dritto comune ecclesiastico, non può dirsi lo stesso del dritto municipale e proprio della Sicilia, che riguardava le preeminenze e le prerogative sulle cose sagre della monarchia siciliana, di cui alcune erano fondate sopra concessioni apostoliche, e confermate successivamente da' trattati e da' concordati, e se ne avea di tutte perpetua e non mai interrotta e solenne osservanza. A mantenerle salve ed illese dimostrarono sempre i nostri re zelo, vigilanza e fortezza: inculcavanle sempre con pre-

(1) Auria Cronol. de' vicerè di Sicilia, pag. 175 e seg.

cise e severe istruzioni a' viceré: ed aveale in guardia e in tutela per espresso e spezial obbligo il fisco. Mentre per mezzo di pratiche e di nunzii si agitavano tra la corte di Spagna e i romani pontefici varie contese per l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica nel regno di Napoli, e massimamente intorno all'*exequatur* regio, senza il quale non voleasi permettere che si mandassero in esecuzione bolle, rescritti ed ogni altra provvisione, che venisse da Roma (1); esercitavasi questo dritto in Sicilia pienamente per antica consuetudine e per antichissimi stabilimenti, sin da' tempi del re Martino e d'Alfonzo: anzi a riconoscere ogni maniera di rescritti o brevi o bolle, ed a permetterne la esecuzione, o ad impedirla, era qui stabilmente costituito un magistrato, cui da gran tempo eransi prescritte forme certe, secondo le quali dovea procedere in questo incarico. Sin da quei tempi accordava propriamente la esecutoria a' rescritti tutti così regii che pontificii il conservatore del real patrimonio; ma dovea prima rimetterne la ricognizione e lo esame all'avvocato fiscale di quel tribunale, a cui erasi imposto espresso obbligo di curare perchè non fosse recato alcun pregiudizio a' dritti regii, e massimamente della *legazía;* in questo caso dovea farsene esame dalla giunta de' presidenti e del consultore o con tutto il sagro consiglio, e poi decideasi se si potea accordare la esecutoria; ne' più gravi casi il nostro governo facea immediatamente relazione alla real corte, senza la cui approvazione espressa non poteasi dare esecutoria a carta alcuna, che potesse offendere le regie preminenze nel regno (2).

(1) Giannon. loc. cit. lib. 33, cap. 5, tom. 4, p. 204 e seg.

(2) Unde scite receptum est, ut omnia pontificia rescripta (bullas ac brevia vocant) a magistratibus examinentur, non ut super eorum validitate deliberent, sed ut ex sui facie injustum vel dubium cum concedente executionis gratia comunicent, sin

Ed egli è indubitato, che non furono mai trascurati i dritti regii di patronato e della legazia, de' quali i re nostri si mantennero sempre in possesso, e di continuo li esercitarono. Se l'imperator Carlo V ne' concordati con Adriano VI nel 1525, con Clemente VII nel 1529, con Paolo III nel 1536 avea per sè ricevuta concessione e facoltà di presentare, e di nominare alla santa sede i prelati tutti, così de' monisteri, che delle chiese di Sicilia di regio patronato, la ebbe in quest' epoca Filippo II per sè e per il suo successore Filippo III da Sisto V nel 1586, il quale dichiarò nella bolla di annullare tutte le leggi e consuetudini in contrario, ed eziandio le regole della cancelleria, che vi facessero ostacolo. Poi da Gregorio XV ottenne Filippo IV nel 1621, che questo dritto fosse non solamente a lui conceduto, ma a tutti i suoi successori, di sorta che da' tempi di Martino, in cui cominciarono a cessare le elezioni capitolari, hanno i nostri re sempre e per antica prerogativa e per nuove concessioni liberamente nominato e presentato i prelati delle chiese tutte di regia fondazione. Ei può congetturarsi che sino ai primi anni del regno di Filippo II, permetteasi a' vicerè di Sicilia, o si arrogavano essi la facoltà di presentare a dirittura i prelati alla s. sede; ma poi con lettere di quel re nel 1580, tolta loro questa facoltà, fu disposto che

vero justum sit exequendum pronuntient inde; praxis admisit ut regalis patrimonii curator, conservatorem nuncupant, rescriptorum omnium tam pontificum, quam regum executor sit: hujusmodi tamen, cum ipse miles sit, advocato fiscali regii patrimonii remittit; cui ne quæ ad legatiam pertinent quodammodo minuantur prospicere incumbit. Solet secum si res ardua sit vel tres præsides cum consultore, vel totum sacrum consilium ad relationem faciendam, vel si causa id exposcat ad regem ejusque summum in rebus italicis senatum referre........ Sicut cavere debet ab omni exequutione ejus, quod præeminentias regias quoquomodo tangat rege inconsulto. *Cutell. loc. cit. p.* 181 *et* 182, *num.* 10 *et* 11.

potesse il viceré in ciascuna vacanza nominare al re tre solamente, che avesse giudicato i più idonei, riserbandosi il principe di farne poi alla s. sede immediatamente *la presentazione e la nomina* (1).

Derivava parimenti dal supremo dritto di regio patronato la sovrana prerogativa, che esercitavano i re nostri in Sicilia, cioè di poter essi applicare provvidenze immediate, straordinarie e dirette a curare la conservazione e il buon governo de' beni e del servizio delle chiese tutte di regia fondazione, ossia spedivano di tempo in tempo in Sicilia regii visitatori ecclesiastici, come loro delegati straordinarii, con amplissime facoltà di prender conto dello stato de' fondi, delle rendite, degli strumenti e diplomi delle chiese regie, descriverli e farne annotazioni e registro, di visitare gli arredi e le sagre supellettili, e massimamente di doversi informare sullo stato del servizio ecclesiastico di ciascuna chiesa. Dopo questo esame aveano dritto i regii visitatori di formare ordinazioni e decreti relativi agli anzidetti oggetti, e quelli doveano servire di norma e di regola, non solo a' prelati ed alle chiese, ma anche a' tribunali tutti. Queste visite erano riputate cotanto efficaci e giovevoli, che aveanle i parlamenti, e le desideravano come un rimedio ed uno espediente certo ad assicurare i beni, ed a proccurare un più decente servizio delle chiese regie; e forse a questa provvidenza si dee, che le prelature siciliane, e massimamente quelle cadute in commenda, non rovinassero del tutto prima del concilio di Trento (2).

(1) Pirr. loc, cit. tom. I, *de electione præsul. Sicil.*, p. CX et CXI.

(2) Vide Pirr. loc. cit. pag. 509, tom. I; Cap. regni Sicil. tom. 2, sub Carolo V, cap. 55, pag. 43 ad ann. 1523, et sub Carolo II anno 1698, cap. 47, p. 395. Il re cattolico nel 1742 esercitò questo dritto, avendo mandato in Sicilia in qualità di regio visitatore delle chiese regie monsignor de Ciocchis, uomo di saggezza e di dottrina.

Era ancor fondato nelle antichissime e riconosciute prerogative sulle cose sagre de' re siciliani il dritto di appropriarsi *gli spogli* de' prelati difonti, e di amministrare i beni delle chiese vacanti: e liberamente, siccome avevano fatto sempre, esercitandolo in quest' epoca i nostri re, solamente si permetteano i nostri parlamenti d' implorare le provvidenze sovrane a riparare *alle indegnità e irriverenze ed agli scandali*, che commetteansi da' subalterni uffiziali fiscali nell' atto di impadronirsi de' beni tutti appartenenti a' prelati vicini a morte (1). In altri tempi i parlamenti supplicavano perchè ordinasse S. M. che dal danaro pervenuto dallo spoglio, e da' frutti delle sedi vacanti fossero sovvenute le chiese e i luoghi pii bisognevoli di soccorso (2). Egli è pure indubitato che i nostri re dichiararono sempre di doversi quel danaro spendere in usi pii e caritatevoli; la qual cosa raccomandò al suo figliuolo espressamente nel suo testamento Filippo II; di fatto nel 1600 comunicò Filippo III un ordine al governo di Sicilia, cui prescrisse di doversi per sistema quel danaro conservare a parte, ed a parte tenersene conto, senza mescolarlo con l' amministrazione ordinaria del real patrimonio, non potendosi applicare che per soli usi di religione e di pietà (3); ed in questo modo sino a dì nostri si è sempre praticato.

(1) Cap. regn. Sicil. tom. 2, sub Philippo II, ann. 1585, cap. 81, pag. 291, et ann. 1597, cap. 132, pag. 327.

(2) Loc. cit. ann. 1575, cap. 46, pag. 270, cap. 110, pag. 303, ann. 1586, et cap. 124, ann. 1594, pag. 313.

(3) Imo eam rem moriens Philippus II filio commendatam in testamento voluit, qua de causa Philippus III per literas quas excriptas habes in regia cancelleria praecepit, ut ea in re magistratus, cui id muneris incumberet diligentissime invigilaret: addiditque eas sacras divitias in arcam illis continendis designatam conjciendas esse, quousque in pietatis officiis erogarentur, nimirum ne si cum aliis miscrerentur pecuniis, facile in alios usus extraherentur. *Pirr. loc. cit.* de elect. praes. Sicil.

Con la stessa osservanza, ma con più fortezza fu mantenuto ed esercitato il dritto della legazione apostolica. Lasciando stare quanto da noi in ciascun epoca si è ragionato di questa suprema e singolar prerogativa de' nostri re, solamente è qui da ricordarsi che secondo l' ultimo stato, ossia per tutti i tempi di Carlo V. le appellazioni ecclesiastiche dagli ordinarii, che negli altri regni doveansi conoscere e definire immediatamente da' romani pontefici, si trattavano in Sicilia da coloro, a' quali, secondo le occorrenze de' casi il governo le delegava: intanto da' tempi di Alfonzo sino a' primi anni del governo di Filippo II erano le doglianze alte e continue, non solo per il metodo di trattar quelle cause, ma per la scelta e la qualità delle persone, che erano a ciò diputate. Non trascurarono i prelati siciliani, che intervennero nel concilio di Trento, di adoperarsi perchè fossero tolti via gli abusi, che essi diceano soffrire nell' esercizio del loro ufficio e ministero pastorale: e in una decente e ossequiosa memoria, presentata all' ambasciatore del re cattolico, de' molti articoli de' quali si dolsero, furono i principali quelli che riguardavano il tribunale della Monarchia, cui imputavano di procedere *ex abrupto et omisso medio*, d'impedire l' autorità de' metropolitani, e d' inceppare la facoltà de' vescovi intorno alle censure e alle scomuniche. Conchiusero che sarebbe assai più conveniente alla salute delle anime, e alla dignità delle cose ecclesiastiche, che fosse da S. M. eletto a giudice della Monarchia un vescovo, o altra persona esperta in dritto, e costituita in dignità ecclesiastica (1). L' ambasciatore nel tempo

pag. CXIII. È qui da ricordarsi il famoso giureconsulto e gran magistrato Pietro Corsetto, morto nel 1643 che pubblicò nel 1634 un discorso sopra gli spogli delle sedi vacanti. Vedete Mongit. Biblioth. Sicul. tom. 2, pag. 135 ad 137.

(1) Manuscript. in Senat. panormit. pub. biblioth. Mss. Qq. G. 22, Forno, Stor. della Monarchia di Sicilia T. 1, p. 59.

istesso che protestò a' padri tutti ragunati in Trento che non si soffrirebbero giammai le riforme, le quali potessero alterare la preeminenza de' monarchi siciliani sulle cose sagre in questa isola, rassicurò i nostri prelati che sarebbero certamente riformati gli abusi (1). Ciò non ostante il re Filippo II nel 1571 non seppe dissimulare, che la principal cagione di quei disordini erano i vicerè per la ragione » *che la persona, la quale nel regno esercitava questo ufficio di giudice della Monarchia, è uno de' chierici che servono il vicerè; da cui vien designato, senz' aver riguardo alla qualità di tale persona, appoggiandosi a lui tutte le cause ecclesiastiche, e che da questo chierico, o per dir meglio da' giudici meramente laici, sotto lo scudo di questo nome di* Monarca, *si promulgavano editti, leggi e tutti i giudizii ed anche le censure contro i vescovi e gli arcivescovi* (2) ». Poi nel seguente anno comandò quel re, *che per il detto ufficio di giudice della Monarchia pongasi persona ecclesiastica e della dignità e lettere che conviene* (3); e prescrisse alcuni regolamenti secondo i quali doveasi ivi procedere; ma restandone sempre la designazione all' arbitrio de' vicerè, continuavano gli abusi, ed attestò un gravissimo politico nel 1577, che i vicerè di Sicilia sogliono per lo più nominare a giudici della Monarchia persone nude di ogni sorta di lettere, di modo che la causa spirituale viene giudicata intieramente da' giudici temporali (4).

Egli è già noto quanto studio avesse posto il santo pontefice Pio V a ridurre, massimamente ne' dominii del re cattolico, l'esercizio della giurisdizione ec-

(1) Pallavicin. loc. cit. lib. 18, cap. 6, num. 2 et 11.

(2) Lettere del re Filippo II al duca di Terranova, presidente del regno nel 1571, apud Sic. Sanct. tom. 6, tit. 7, p. 179.

(3) Idem loc. cit. pag. 180.

(4) Avvertimenti al sig. don M. A. Colonna ec., da don Scipione de Castro; si trova nel Tesoro politico, parte 2, pag. 472.

clesiastica alla norma de' decreti del concilio di Trento. Spedì in prima al re Filippo il padre Giustiniani, e poi il cardinal Alessandrino suo nipote, i quali, tra gli altri gravissimi articoli, espressamente trattarono dello stato delle cose ecclesiastiche in Sicilia, e spezialmente intorno alla delegazione apostolica e al tribunale della Monarchia. Quantunque non si fosse allora conchiuso trattato alcuno o concordia, e poi di solo suo moto proprio avesse prescritto quel re nel 1572 alcune riforme per l' anzidetto tribunale, siccome abbiamo or veduto; tuttavia la spedizione del cardinale Alessandrino preparò e facilitò negoziazioni formali nel pontificato di Gregorio XIII. Gli atti e le memorie del nostro governo ci fanno sapere che dopo essersi aperte le conferenze in Roma tra i ministri regii ivi mandati e i pontificii, furono comunicati al vicerè di Sicilia M. A. Colonna nel 1578, i dubbii proposti, e fu spezialmente chiesto dalla parte del papa che, non dovendosi la legazione apostolica esercitare da persona laica, fosse costituito a delegato per conoscere delle appellazioni de' vescovi un ecclesiastico di dignità (1). Su di che, non incontrandosi difficoltà, aggiunsero dopo i diputati pontificii che sua santità delegherebbe a nomina del re cattolico una persona ecclesiastica e graduata in dritto canonico, e in difetto di quella, o per legittimo impedimento, o per morte, o per suspicione, a nomina ancora del re eleggerebbe un de' vescovi dell' isola, ed altri regolamenti proposero intorno all' esercizio della giurisdizione. Siccome non fu accettata questa proposta, dichiarò in ultimo il papa ch' ei eleggerebbe per suo legato nato in Sicilia un vescovo del regno o un abate, a beneplacito di sua maestà. Posta in consulta in Sicilia dai

(1) *Solutio septem dubiorum* apud manuscript. in pub. Sen. panormit. biblioth. Mss. Q. 1. G. 28. Forno, loc. cit. pag. 60 ad 73.

ministri del sacro consiglio quest' ultima deliberazione, del papa, fu per varie e mature considerazioni conchiuso nel 1579, che il conferire l' ufficio di legato nato in Sicilia ad alcun vescovo del regno, era lo stesso che spogliare il principe di una prerogativa, che per antichi e legittimi titoli gli appartenea. Propose in fine Filippo II che sarebbe di allora innanti stabilmente costituito da' re di Sicilia a giudice della monarchia una persona ecclesiastica in dignità, e dotta dell' uno e dell' altro dritto, e che poi sempre confermerebbela il papa. Ma nè anche si tennero soddisfatti di questa proposizione i ministri pontificii (1).

Adunque fece da sè il re Filippo quello che non avea potuto concertare con Roma, e di suo moto proprio spedì patente di giudice ordinario della Monarchia in persona di Nicolò Stizzía, costituito in dignità ecclesiastica. Ma egli è ben da maravigliarsi che non fu tosto data esecutoria a quella patente in Sicilia; imperciocchè della nuova forma di elezione si adombrò il vicerè Colonna, siccome colui che temea di venirsi indi a restringere la libera facoltà de' vicerè di poter designare a lor grado, secondo i casi, quel giudice. Chiese perciò parere dal sagro consiglio se dovea darsi esecuzione alla real patente, *in forza della quale essendo commessa così grande autorità ad un solo, verrebbe a diminuirsi, e forse di giorno in giorno a mancare la podestà viceregia.* Rispose in iscritto il sacro consiglio, *che ben provvedeasi alla dignità del vicerè, comunque fosse costituito nella detta Monarchia certo giudice per la ragione che doveagli sempre prestare ubbidienza e riverenza come ogni altro magistrato, e nel modo istesso che*

(1) Consulta del trib. del Real Patrimonio circa la proposta fatta in Roma di un vescovo legato nato in Sicilia. Presso la pubblica libreria del Comune di Palermo. Mss. segnato Qq. ●. 25 pag. 85.

essendo stato da sua maestà statuito particolar magistrato della sagra regia coscienza, non si era mai dubitato che tali giudici non dovessero ubbidire a' vicerè, a' quali prima spettava dar gli altri giudici secondo le occorrenze; così parimenti dovrassi osservare in questo nuovo magistrato della Monarchia, nel quale solamente da sua maestà è stato diputato e delegato certo giudice. Conchiudea il sagro cosiglio *che per l' amministrazione di detto ufficio potea sua eccellenza dare le istruzioni e le avvertenze che stimerà le più convenienti* (1). Fu allora, ossia nel 1581 data esecutoria alla patente, fu riconosciuto lo Stizzía, e il vicerè Colonna dispose ed ordinò le istruzioni, secondo le quali dovea per sistema regolarsi il tribunale della Monarchia (2).

Questa è l' epoca propriamente, nella quale dee fissarsi la nuova introduzione, per cui l' esercizio della giurisdizione legaziale, e la cognizione delle appellazioni ecclesiastiche fu stabilmente delegata al ministero di unico, perpetuo ed ordinario giudice in Sicilia, che si volle sempre una persona ecclesiastica in dignità, e di dritto e di canoni dotta, e cui fu annessa in perpetua assegnazione una regía abbadia. In questo modo si venne a limitare l' arbitraria facoltà de' vicerè, a' quali fu proibito di costituirne altri se non in caso di morte o d' impedimento. Avvenne che il vicerè elesse un giudice di Monarchia in Palermo, mentre il proprietario era occupato per ragion di uffício in Catania; dichiarò allora il re Carlo II nel 1677, *che stando nel regno il giudice della Monarchia, non potessero nominare altri i vicerè, nè far due giu-*

(1) Primum privilegium creationis judicis regiae Monarchiae in personam don Nicolai Stizzia anno 1581. Consulta della G. C. per ammettersi il nuovo giudice ordinario della Monarchia. Presso la pubblica libreria del Senato di Palermo mss. loc. cit. seg. Qq. G. 22.

(2) Tom. 3, pragm. reg. Sicil. tit. 8, pragm. 1, pag. 47.

dici nel medesimo tempo, eccetto per morte, infermità o altro legittimo impedimento, che gli vietasse l'esercizio del suo ufficio (1).

Siccome i re austriaci dimostrarono sempre zelo e impegno di voler mantenuto questo ufficio, così non mancarono di fortezza e di dignità, quando era apertamente attaccato. Pubblicò nell'anno 1605 il cardinal Baronio il suo undecimo tomo degli *Annali ecclesiastici* ove trattando delle conquiste de' re normanni in Italia, e poi della bolla di Urbano II, nella quale fu accordata la prima volta al conte Ruggieri, conquistatore dell'isola nostra, ed a' suoi eredi la facoltà di legato apostolico ne' suoi dominii, non si limitò il Baronio ad attaccarne l'autenticità, ma inserì ancora un lungo discorso contro la così detta Monarchia di Sicilia, la quale con isforzati argomenti, e con molta importunità ed impetuosità descrisse come usurpazione e tirannide. Fu quel libro, ne' dominii spagnuoli d'Italia, proibito, ed ordinato che non si leggesse nè si tenesse. Il cardinale, dopo aver fatto scrivere da Paolo V al re Filippo III una lunga lettera con gravi doglianze, che in vilipendio dell'autorità ecclesiastica i ministri regii in Italia avessero proibito il suo libro, ei nel dodicesimo tomo stampato nel 1607 declamò contro i principi, che si arrogano la facoltà di proibire libri, ed osò di aggiungere *che essi lo fanno, perchè i libri riprendono le loro ingiustizie.* La corte di Spagna procedendo sempre con lentezza, finalmente nel 1610 il re ordinò e fece pubblicare un editto, in cui proibivasi di tenere ne' suoi dominii gli anzidetti due tomi del Baronio, e per dare maggior riputazione e forza all'editto, lo fece pubblicare in Si-

(1) Loc. cit. pragm. 5, pag. 63. L'ultimo stato del trib. della Monarchia nel 1728 fu fissato con il Concordato di Benedetto XIII in cui la prima volta la curia romana riconobbe apertamente il giudice della Monarchia.

cilia con decreto e sottoscrizione del cardinal Doria, arcivescovo di Palermo, e fu mandato per lo mondo in istampa (1). In Sicilia più scienziati uomini di quel tempo, per incarico del governo, il Guevara, il Paramo, il Bonadies scrissero contro il Baronio: e fu allora assai commendata una dotta dissertazione del giureconsulto palermitano, Giovan Francesco Auria, intitolata: *Sopra la Monarchia de' re di Sicilia contro il cardinal Baronio* (2).

Se con tante provvidenze erasi ingrandito l'ufficio di giudice della regia Monarchia, a cui faceasi ricorso come all'unico superiore ordinario in tutte le cause di gravame e di appellazione da' vescovi, ed era il giudice degli esenti tutti, oscuravasi nel tempo istesso il cappellano maggiore del regno: ed altre cagioni erano già concorse, massimamente dopo la lontananza della real corte ad abbassarne quest' ufficio. Soffrì spezialmente in quest' epoca una diminuzione notabile dei luoghi appartenenti alla sua antica diocesi: fu allora questa ridotta alla sola chiesa e terra di s. Lucia, nella quale fu obbligato a risedere il cappellano maggiore dopo il concilio di Trento, che inculcava agli ordinarii la residenza. Indi avvenne che, ristabilita da Filippo II la cappella del real palazzo, gli arcivescovi di Palermo vi pretesero ed esercitaronvi per qualche tempo la giurisdizione ordinaria, ed essa stessa la real cappella in più occasioni obbliò l'antico e proprio suo prelato. Il vescovo di Catania occupò Calascibetta, e ciascun vescovo si riputò l'ordinario delle chiese e parrocchie delle fortezze e de' regii castelli, compresi nella sua diocesi. Nulla però di meno il cappellano maggiore conservò sempre intatta, quantunque in un più ristretto territorio qual era s. Lucia, la giurisdizione ve-

(1) Giann. loc. cit. lib X, cap. 8, t. 2, pag. 99.
(2) Forno, loc. cit. t. 1, pag. 88. Mongit. Bibliot. Sicul. voce, Joan. Franc. Auria.